



II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Riccardo de Lodi

Letti gli atti del procedimento n. 7/19 Reg. GSN contro il tesserato **SCAIOLI GIANFRANCO (SCC226)**, per i fatti avvenuti durante lo svolgimento del Torneo serale del 15/4/19 presso il circolo ASD Bridge Città di Lecco;

incolpato

della violazione dell'art. 48 lett. a) Statuto Federale in relazione all'art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 31 Reg. Tornei, per aver abbandonato il torneo suddetto, nonostante l'avvertimento dell'arbitro Franceschetti Gabriele (FRL155) sulle relative conseguenze;

così decide:

accertato il fatto mediante il referto arbitrale (richiamati, in punto motivazione, principi ed argomentazioni ripetutamente espressi in casi analoghi dalla Giustizia Sportiva, visto altresì l'art. 27 terzo comma RGF ora vigente), la responsabilità del signor Scaioli non può essere revocata in dubbio. Il prevenuto non ha inoltre svolto alcuna difesa o inviato documentazione provante un legittimo impedimento o una causa di forza maggiore. L'illecito abbandono risulta quindi provato e deve dichiararsi la colpevolezza del tesserato. La sanzione è quella di prassi.

P.Q.M.

dichiara il tesserato **SCAIOLI GIANFRANCO (SCC226)** colpevole dall'incolpazione ascrittagli e lo condanna a giorni sessanta di sospensione, nonché al pagamento delle spese processuali determinate in €25,00. Dispone la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art.12 RGF

Milano, lì 6 maggio 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale